

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Non si ha cessione di azienda se il trasferimento spezzettato non include elementi determinanti

di Fabio Landuzzi

La [Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza con la sentenza n. 118 del 12 settembre 2013](#) ha affrontato un caso piuttosto controverso che vede contrapposti da una parte l'**Amministrazione Finanziaria**, la quale ha intravisto in una **serie di operazioni** compiute da una società in liquidazione nei confronti di una medesima controparte una "camuffata" **cessione d'azienda** e, dall'altra parte, il **contribuente** il quale sostiene la **liceità delle operazioni disgiuntamente eseguite** e la conseguente assenza dei presupposti affinché le stesse possano essere riunite in un occulto trasferimento di azienda.

Da notare come la tesi accusatoria dell'Amministrazione Finanziaria fosse fondata su di un **presunto abuso del diritto** che la società cessionaria, d'accordo con la cedente, avrebbe perpetrato allo scopo di **sottrarsi dal pagamento dell'imposta proporzionale di registro**, andando così a suddividere artificiosamente in separate operazioni quello che invece configurerebbe un vero e proprio trasferimento di azienda.

Gli **elementi riscontrati** su cui l'**Amministrazione Finanziaria** ha fondato la sua ricostruzione del caso di specie sono essenzialmente i seguenti:

- **Subentro** dell'avente causa **nelle autorizzazioni ambientali** accese a nome della società cessata;
- **Assunzione di lavoratori dipendenti** provenienti dalla società cessata;
- **Subentro nella locazione di un sito produttivo** già in uso alla società cessata;
- **Acquisto** diretto e in leasing finanziario **di alcuni cespiti** provenienti dalla società cessata.

La **CTP di Vicenza**, seppure dinanzi ai suddetti elementi di fatto i quali insistevano peraltro su di una situazione societaria che presentava strette **similitudini** fra la **compagine sociale** della società cessata e quella dell'avente causa, ha **accolto il ricorso** del contribuente sottolineando le **considerazioni** qui di seguito sintetizzate:

- La società che ha compiuto gli atti di vendita disgiunti aveva una **situazione di perdite reiterate** che hanno indotto i soci a dispone la **liquidazione**;
- Dal lato del **cessionario**, può essere **fisiologico**, soprattutto quando c'è sentore di

patologie pregresse sul cedente, che sia **preferibile acquistare singoli beni** piuttosto che un ramo di azienda, per **cautelarsi da impegni finanziari, tributari e contrattuali** che il cedente ha con soggetti terzi;

- La **cessionaria**, con l'acquisizione di alcuni beni della società cessata e l'assunzione di alcuni suoi dipendenti, intendeva tuttavia **avviare un'attività** nel settore analogo a quella della cedente, ma **con caratteristiche diverse** soprattutto quanto a posizionamento sul mercato; a prova di tale fatto, la cessionaria si è infatti dotata di **nuove figure professionali apicali**, non presenti nell'organizzazione della società cessata;
- La discontinuità è avvalorata anche dal fatto che **non sono stati trasferiti crediti, debiti, giacenze di magazzino, né clientela**.

In conclusione, pur essendo la **fattispecie complessa e controversa**, in cui i confini reali dell'operazioni si prestano inevitabilmente a discussioni, appare rilevante sottolineare **l'importanza** che la CTP dà all'**attività di fatto svolta dalla cessionario**, alle **risorse intellettuali (il management)** ed alla struttura organizzativa e finanziaria della stessa **società cessionaria**, i cui **elementi di novità e di distinzione** rispetto alla cedente inducono ad escludere nel caso di specie la sussistenza di una cessione "camuffata" di azienda.